



BANDO RELATIVO ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI IDONEI PER TIROCINIO DI ADATTAMENTO

Delibera n.142 Del 06/11/2023

ART 1 - Ambito di applicazione: tirocinio di adattamento

Il tirocinio di adattamento (ai sensi dell'art. 7 –capo terzo – decreto 14 novembre n.264 del 2005) ha la durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento e scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.

Ai sensi del suddetto decreto la scelta del professionista iscritto alla sezione A o B dell'albo professionale di assistente sociale dovrebbe ricadere in una figura di "libero professionista" iscritto regolarmente in un elenco presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Lo stesso Consiglio Nazionale dell'Ordine ha però valutato, considerando limitativo il numero dei liberi professionisti che siano disponibili a svolgere tirocini di adattamento per la categoria di assistente sociale, di comprendere anche gli iscritti all'albo che siano lavoratori dipendenti.

La domanda di iscrizione all'elenco dovrà essere, in questo caso, corredata da una dichiarazione di disponibilità dell'ente datore di lavoro dell'assistente sociale ad ospitare il tirocinante nella propria sede.

ART 2 Requisiti e modalità per iscrizione elenco dei professionisti

Presso il Consiglio Nazionale è istituito un elenco dei professionisti presso i quali è possibile svolgere il tirocinio di adattamento. Tale elenco è formato annualmente su designazione dei Consigli Regionali dell'Ordine previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti.

- Il professionista deve essere iscritto all'Albo Professionale
- Il professionista deve essere in regola con gli obblighi ordinistici (pagamento quote annuali, adempimenti formazione continua, possesso indirizzo pec)
- Deve esercitare la professione da almeno cinque anni
- **Se dipendente, in ambito pubblico o privato, deve allegare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o del datore di lavoro**

ART 3 Oggetto e svolgimento del tirocinio

Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo sopra citato, ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti alle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento e scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.

Il tirocinio è svolto presso il luogo di esercizio dell'attività professionale di un professionista iscritto alla sezione A o B dell'albo secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento.

La scelta del professionista è effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 4 ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.



Art. 4. Elenco dei professionisti

Presso il Consiglio Nazionale è istituito un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in tale elenco è indicata la sezione dell'albo alla quale sono iscritti i professionisti.

L'elenco è formato annualmente su designazione dei Consigli regionali dell'Ordine, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti e comprende assistenti sociali che esercitino la professione da almeno cinque anni.

L'elenco comprende, per ogni Consiglio regionale, un numero di professionisti sufficiente per le probabili richieste di tirocinio relative alle due sezioni nelle quali l'albo è suddiviso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

Copia dell'elenco è trasmessa ad ogni Consiglio regionale dell'ordine.

Al Consiglio Nazionale spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento del tirocinio, tramite il presidente del Consiglio regionale dell'Ordine cui è iscritto il professionista di cui al comma 1.

Art. 5. Obblighi del tirocinante

Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del Codice Deontologico degli assistenti sociali.

Art. 6. Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio

Ogni sei mesi il professionista compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio Nazionale, ove dichiara le attività svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine o a un suo delegato, che vi appone il visto.

Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio Nazionale, e per conoscenza al Consiglio Regionale, a mezzo pec, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.

In caso di valutazione favorevole, il presidente del Consiglio nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione.

In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio Nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3 dell'art. 13 del Decreto 264/2005.

In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.



Ordine degli
Assistenti
Sociali

Consiglio
Regionale
Toscana

Art. 7. Sospensione e interruzione del tirocinio

Il tirocinio é sospeso da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore a un sesto e inferiore a un mezzo della sua durata complessiva.

Il tirocinio é interrotto da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore alla metà della sua durata complessiva.

Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonché della ripresa del tirocinio di cui al comma 1 dell'art. 14 del Decreto 264/2005

Il Consiglio Nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno, previa comunicazione all'interessato ed assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni o giustificazioni.

La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8 – Modalità di partecipazione al bando

I professionisti che intendono partecipare al bando devono inviare il modulo allegato a mezzo PEC all'indirizzo oastoscana@postacert.toscana.it, compilato in ogni sua parte e completo di tutti gli allegati richiesti.

Il modulo deve pervenire entro e non oltre il **01 dicembre 2023**.

Ordine Assistenti sociali regione Toscana
La Presidente
Rosa Barone

*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art.3 del D.Lgs n.39/1993*